Valutazione rischio Covid-19

Individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione

(rif. “*Protocollo Condiviso* *di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* siglato in data 14 marzo, aggiornato in data 24 aprile 2020)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datore di Lavoro | RSPP | Medico Competente | RLS |
|  |  |  |  |

Revisioni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. | Data | Oggetto |
| 0 | XX.XX.2020 | Prima edizione del documento |
| 1 | 24.04.2020 | Aggiornamento con edizione 24.04.2020 del “Protocollo Condiviso”Utilizzo della metodica di Valutazione del rischio proposta nel “Documento Tecnico” INAIL - aprile 2020 |

Sommario

[Premessa 3](#_Toc38811462)

[Obiettivo del documento e criteri metodologici adottati per la sua redazione 4](#_Toc38811463)

[Coronavirus: natura della minaccia 4](#_Toc38811464)

[Classificazione del rischio biologico prevista dal Titolo X del D.Lgs 81/08 4](#_Toc38811465)

[Valutazione del rischio 5](#_Toc38811466)

[Criteri di valutazione del rischio 6](#_Toc38811467)

[Analisi delle indicazioni operative del Protocollo e valutazione del rischio 8](#_Toc38811468)

[Metodo di stima del livello di rischio 8](#_Toc38811469)

[Metodologia di valutazione integrata 8](#_Toc38811470)

[Strategie di Prevenzione 11](#_Toc38811471)

[Misure organizzative 11](#_Toc38811472)

[Misure di prevenzione e protezione 11](#_Toc38811473)

[Misure di prevenzione adottate 12](#_Toc38811474)

[Conclusioni 23](#_Toc38811475)

[Allegati 23](#_Toc38811476)

[Documenti di Riferimento 23](#_Toc38811477)

# **Premessa**

Il presente documento analizza il Rischio legato alla contaminazione e diffusione del Covid-19 (coronavirus) nel luogo di lavoro e costituisce una integrazione del Documento di Valutazione del Rischio ex Artt. 17 e 28 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

In considerazione della diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti e dal Governo, in particolare il DPCM 11 marzo 2020 per la parte relativa alle raccomandazioni in ordine alle attività produttive e professionali e del recente [***Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro***](https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/10375-protocollo-sicurezza-luoghi-di-lavoro-covid-19) ***del 14 Marzo 2020***, sottoscritto dalle Parti sociali e del Governo, successivamente aggiornato in data 24 aprile 2020, la (*ragione sociale*) ha provveduto ad effettuare una valutazione del rischio, con specifico riferimento al rischio di esposizione al coronavirus SARS-CoV-2.

L’analisi fa esplicito riferimento al citato [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/10375-protocollo-sicurezza-luoghi-di-lavoro-covid-19).

Va precisato che il rischio di esposizione al coronavirus, non è direttamente correlabile alla specifica attività lavorativa svolta in azienda, ma essendo “l’ambito lavorativo” ed “il lavoro” una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone “terze” affette da Covid-19 asintomatiche, quali autotrasportatori durante le attività di carico/scarico dei vettori, o altro personale esterno che fosse momentaneamente presente, ovvero con lo stesso personale interno a sua volta positivo ma asintomatico, il datore di lavoro è chiamato ad applicare quanto possibile in relazione alle indicazioni normative, alla luce delle citate disposizioni del “Protocollo condiviso”.

Va inoltre precisato che, alla data odierna, non sono state emanate specifiche disposizioni da parte Ministero del Lavoro o da altri Ministeri e/o Enti competenti; in tale situazione, **la presente valutazione viene effettuata a titolo precauzionale e cautelativo** (principio della ”*diligenza del buon padre di famiglia*”), in relazione alla responsabilità del Datore di lavoro in tema di tutela della “integrità fisica e morale del lavoratore” che discende dalle disposizioni dell’art. 2089 del Codice Civile[[1]](#footnote-1).

Al riguardo segnaliamo il “parere” espresso dal Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 89 del 13.03.2020 che ha per oggetto: *“Adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus”,* in risposta a richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili alla emergenza coronavirus pervenute all’Istituto.

In tale nota si afferma che: *“Lo scenario connesso all’infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavori di questa Amministrazione esclusivamente* ***sotto l’aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica*** *e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione” … Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c.* ***si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI****.”*

Nel merito della necessità di formalizzazione delle misure individuate, la nota in parola così si esprime: *“****Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008****.”*

Va osservato, inoltre, che circa l’applicabilità del D.Lgs. 81/08 ed in particolare del Titolo X (Esposizione ad agenti Biologici), con riferimento al rischio di esposizione a COVID-19 dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, si è espresso anche il Ministero della Salute che, che con la Circolare n. 3190 del 03 febbraio 2020, ha espressamente fatto riferimento al D.Lgs. 81/08, in relazione agli operativi dei servizi/esercizi che lavorano a contatto con il pubblico, rappresentando che: “ … ***ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente***.”

# Obiettivo del documento e criteri metodologici adottati per la sua redazione

Il presente documento ha la finalità di individuare le misure di prevenzione (tecniche, organizzative e procedurali) necessarie al fine di evitare o contenere per quanto possibile, il rischio di contagio e diffusione del COVID-19 nell’ambiente lavorativo della (*ragione sociale*), definendo le specifiche modalità di attuazione delle misure in azienda.

Per la sua elaborazione e stesura, è stato utilizzato un “approccio metodologico” mutuato dai criteri di valutazione del rischio usualmente impiegati per gestire i rischi connessi con le attività lavorative svolte, alla luce dell’esperienza fin qui maturata nell’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si è preliminarmente effettuata una “valutazione” del rischio, che è stato “stimato” per ciascuna mansione/attività lavorativa presente in azienda; stima per la quale è stato adottata la metodologia utilizzata da INAIL illustrata nel ***“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”***, il quale prende in considerazione “rischio di esposizione” (fattore di ***esposizione***) le possibilità di “contatto” interpersonale (fattore di ***prossimità***) corretto con un terzo elemento di valutazione (fattore di ***aggregazione***), costituito da un coefficiente assegnato in relazione alla possibilità di realizzare il “distanziamento sociale” indicato dalle Autorità sanitarie come strumento fondamentale per contrastare la diffusione del contagio.

L’approccio utilizzato è stato suggerito dalla nostra associazione di categoria ASSOFOND – Associazione Italiana Fonderie, che ha elaborato una bozza di “documento di valutazione” specifico per l’attuale emergenza da COVID-19, utilizzabile quale Linea Guida per le Imprese del settore della fonderia.

Il documento ha come riferimento il [***Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro***](https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/10375-protocollo-sicurezza-luoghi-di-lavoro-covid-19)sottoscritto dalla Parti sociali e dal Governo, oltre alle disposizioni emanate dalle Autorità con il DPCM 11 marzo 2020, e con i successivi provvedimenti, per quanto applicabili alla nostra realtà aziendale.

Il presente documento è utilizzato come base per le attività di informazione e formazione dei lavoratori, e per la definizione di "Istruzioni Operative di norme di comportamento precauzionali".

# Coronavirus: natura della minaccia

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) è stata denominata COVID-19, i cui sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 positiva al COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria di trasmissione sono le goccioline di saliva delle persone infette ***(“droplet”***), attraverso:

* colpi di tosse e starnuti;
* contatti diretti personali con soggetti contagiati, ancorchè asintomatici;
* le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione, segnalato dalle autorità sanitarie.

# Classificazione del rischio biologico prevista dal Titolo X del D.Lgs 81/08

L’ art. 266 al Titolo X del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. disciplina il rischio biologico, indicando al comma 1 che “*le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici*”; intendendo come agente biologico: ” q*ualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni*”.

L’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) riconosce formalmente il coronavirus come appartenente alla famiglia dei *Coronaviridae*. L’Allegato XLVI del D. Lgs. n. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia *Coronaviridae* come agenti biologici del gruppo 2; l’art. 268 definisce agente del gruppo 2 come: “*agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”*

Sulla base delle informazioni e dati scientifici a disposizione, è di tutta evidenza che, nel caso del nuovo coronavirus la classificazione al gruppo 2 risulti non adeguata in relazione al grado di diffusione registrato e alla indisponibilità di misure terapeutiche.

# Valutazione del rischio

Non essendo un virus la cui presenza è correlabile ad una determinata attività lavorativa, ma essendo “l’ambito lavorativo” ed “il lavoro” una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte, il datore di lavoro è chiamato ad applicare, per quanto possibile, le misure di prevenzione più idonee; anche per la presente valutazione, si è ricorsi alle indicazioni del citato D.Lgs. 81/08, in particolare il Titolo X, ovviamente per quanto applicabile in relazione allo specifico rischio legato al contagio da COVID-19, e precisamente:

* misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 272);
* misure igieniche (art. 273);
* informazione e formazione (art. 278) (N.B. applicabili in relazione alla fattispecie qui esaminata).

*Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali*

*1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.*

*2. In particolare, il datore di lavoro:*

*a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;*

*b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;*

*c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;*

*d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;*

*e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;*

*f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;*

*g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;*

*h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;*

*i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;*

*l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;*

*m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.*

*Art. 273. Misure igieniche*

*1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

*a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;*

*b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;*

*c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;*

*d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.*

*2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.*

*Art. 278. Informazioni e formazione*

*1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

*a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;*

*b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;*

*c) le misure igieniche da osservare;*

*d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;*

*e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;*

*f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.*

*2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.*

*3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.*

*4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.*

# Criteri di valutazione del rischio

Di seguito si riportano i criteri di valutazione del rischio utilizzati.

’

**ATTIVITA’ INDUSTRIALI**

**Attuazione delle disposizioni governative**

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**

**Valutazione delle**

**indicazioni del**

**Protocollo di sicurezza**

**del 24 aprile 2020**

**(Allegato 6 DPCM**

**26.04.2020)**

**Applicabilità**

**SI**

**Formalizzazione delle misure di prevenzione attuate**

**DISPOSIZIONI**

**GOVERNATIVE**

**(D.P.C.M. 26.04. 2020**

**Ripresa dell’attività**

**Produttiva**

**NO**

**Il Datore di Lavoro sospende l’attività fino alla completa realizzazione degli adeguamenti al Protocollo**

**Fig. 1 – Schema a blocchi del processo di valutazione**

## Analisi delle indicazioni operative del Protocollo e valutazione del rischio

L’obiettivo del “*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19*” è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale è necessario adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione, seguendo e attuando le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie nazionali (MISE, ISS) ed internazionali (OMS).

Nella valutazione sono stati fatti salvi gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 dal DPCM 11 marzo 2020 (con obbligo di osservanza fino al 25 marzo 2020 delle misure restrittive nell’intero territorio nazionale, successivamente prorogate), per le attività di produzione, e precisamente:

1. **sia attuato il massimo utilizzo** da parte delle imprese **di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano **incentivate le ferie e i congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano **sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili** alla produzione;
4. assumano **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di **strumenti di protezione individuale**;
5. siano incentivate le **operazioni di sanificazione** dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Viene, inoltre, raccomandato di **limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti** e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

# Metodo di stima del livello di rischio

Per una stima del livello di rischio di contagio cui è esposto il personale, viene utilizzata la matrice sotto riportata, che valuta le attività del personale considerando le potenzialità di contatto fra i lavoratori della società e fra i lavoratori ed i soggetti terzi, in **occasioni di lavoro**, considerando, altresì, le possibilità di attuare il “distanziamento sociale” indicato dalle Autorità sanitarie come strumento utile per contrastare la diffusione del contagio

Il metodo di stima è in accordo con il “***Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”*** elaborato da INAIL.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

## Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di *scoring* attribuibili per ciascuna mansione/attività svolta dal personale in azienda, considerando:

|  |
| --- |
| **GRADO DI ESPOSIZIONE (ESP)** |
| 0 | probabilità bassa (es. lavoratore agricolo) |
| 1 | probabilità medio-bassa |
| 2 | probabilità media |
| 3 | probabilità medio-alta |
| 4 | probabilità alta (es. operatore sanitario) |

|  |
| --- |
| **GRADO DI PROSSIMITA’(PRO)** |
| 0 | lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo |
| 1 | lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato) |
| 2 | lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso) |
| 3 | lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio) |
| 4 | lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico) |

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto di una **terza scala**:

|  |
| --- |
| **GRADO DI AGGREGAZIONE (AGG)** |
| **Coefficiente moltiplicativo** |
| 1,00 | presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico) |
| 1,15 (+15%) | presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti) |
| 1,30 (+30%) | aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici) |
| 1.50 (+50%) | aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa) |

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascuna mansione/attività aziendale, all’interno della matrice seguente.



**R** = f (**ESP x PRO) x AGG**

**Matrice di rischio:**

- verde = basso

- giallo = medio-basso

- arancio = medio-alto

- rosso = alto

Nella tabella seguente sono riportati i risultati della valutazione effettuata, applicando i criteri descritti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MANSIONE** | **VARIABILI** | **LIVELLO DI RISCHIO** |
| **ESP** | **PRO** | **AGG** |
| Modellista |  |  |  |  |
| Movimentazione materie prime |  |  |  |  |
| Preparazione cariche forni |  |  |  |  |
| Gestione Forni |  |  |  |  |
| Gestione impianto di colata |  |  |  |  |
| Colata manuale |  |  |  |  |
| Formatore (impianti automatici) |  |  |  |  |
| Addetto ramolaggio (Impianti automatici) |  |  |  |  |
| Addetto linea prelievo getti |  |  |  |  |
| Formatore: impianti sabbia resina  |  |  |  |  |
| Formatore: ramolaggio/finitura forme |  |  |  |  |
| Formatore a mano |  |  |  |  |
| Addetto ramolaggio e finitura forme a mano |  |  |  |  |
| Addetto distaffatura/sterratura manuale |  |  |  |  |
| Animista (formatura meccanizzata/automatizzata) |  |  |  |  |
| Animista (formatura manuale) |  |  |  |  |
| Verniciatura anime |  |  |  |  |
| Smaterozzatura manuale |  |  |  |  |
| Carico/scarico granigliatrici |  |  |  |  |
| Finitura/sbavatura |  |  |  |  |
| Saldatura/taglio termico |  |  |  |  |
| Addetto spedizioni |  |  |  |  |
| Carrellista Fonderia |  |  |  |  |
| Carrellista reparti finitura/spedizioni |  |  |  |  |
| Addetto mezzi operatori (pala meccanica, ragno) |  |  |  |  |
| Tecnico di laboratorio |  |  |  |  |
| Tecnico collaudo |  |  |  |  |
| Manutentore elettrico |  |  |  |  |
| Manutentore meccanico |  |  |  |  |
| Responsabile di reparto |  |  |  |  |
| Capo Fonderia |  |  |  |  |
| Impiegati amministrativi |  |  |  |  |
| Direzione |  |  |  |  |
| Valutazione delle attività comuni al personale |
| Utilizzo ambienti comuni (spogliatoi; docce) |  |  |  |  |
| Utilizzo ambienti comuni (refettori; mensa) |  |  |  |  |
| Utilizzo ambienti comuni (aree ristoro) |  |  |  |  |
| Ingresso/uscita dallo stabilimento |  |  |  |  |
| Ingresso/uscita dagli uffici |  |  |  |  |
| Ingresso/uscita da refettorio /mensa |  |  |  |  |

***(Nota per il redattore del documento: dalla tabella mansioni, eliminare quelle non pertinenti alla specifica fonderie e, eventualmente, aggiungere le fattispecie che fossero mancanti)***

# Strategie di Prevenzione

Sulla base del citato approccio metodologico alla stima del rischio, sono state adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare, per quanto possibile, il rischio di contagio per i lavoratori.

Per garantire ambienti/condizioni di lavoro sicure, sono state individuate per i settori produttivi che hanno continuato ad operare anche nella cosiddetta “fase 1 “ dell’emergenza, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione individuate nel citato ***“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*** sottoscritto dalle Parti Sociali e dal Governo il 14 Marzo 2020, aggiornato in data 24 aprile 2020.

Indicazioni e contributi tecnici all’individuazione delle più idonee misure, sono venute da altre autorevoli fonti, fra cui INAIL con il citato ***“Documento Tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.***

Nel paragrafo che segue sono state riportate le misure adottate, in applicazione delle indicazioni del “Protocollo Condiviso”.

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, si è reso imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, che hanno coadiuvato il datore di lavoro, in un puntuale monitoraggio della situazione aziendale per una corretta “interpretazione” della realtà aziendale e per la fase di attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, nella considerazione che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà ottenere risultati efficaci.

Le azioni messe in campo per affrontare la “fase 2” dell’emergenza, finalizzate a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) Aziendale.

Tali misure individuate posso essere cosi classificate in:

• Misure organizzative

• Misure di prevenzione e protezione

## Misure organizzative

Le misure organizzative, che si configurano quali misure di prevenzione primaria, sono estremamente importanti nell’ottica dell’eliminazione del rischio.

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e, ove necessario, delle postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione dei turni, e dei processi produttivi.

*Gestione degli spazi di lavoro*

Gli spazi di lavoro sono stati valutati nell’ottica di attuare il “distanziamento sociale”, compatibilmente con la natura dei processi produttivi, apportando gli adeguamenti necessari.

Per gli spazi comuni, comprese mensa/refettorio aziendali, punti di ristoro, spogliatoi e servizi igienici, sono stati individuati specifici interventi organizzativi (quali: turnazioni, limitazioni nei numeri di accessi, riduzione dei tempi di permanenza, adeguato distanziamento).

La gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori è stata oggetto di specifici interventi atti a scaglionare gli orari.

Sono state impartite disposizioni per limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda.

L’accesso di fornitori esterni e le modalità di carico/scarico delle merci è stato regolamentato con specifiche procedure.

*Organizzazione e orario di lavoro*

Al fine di ridurre, per quanto possibile, il “contatto sociale” nell’ambiente di lavoro, sono state adottate soluzioni organizzative specifiche, estese anche alle attività svolte all’esterno (trasferte).

## Misure di prevenzione e protezione

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono state adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.

*Informazione e formazione*

Una specifica attività ha riguardato gli aspetti di informazione e formazione, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente la natura del rischio e le corrette modalità della sua gestione, valorizzando l’ampia attività comunicativa effettuata a livello “istituzionale” nella fase di emergenza, focalizzando l’importanza del “distanziamento sociale” quale fondamentale misura di prevenzione.

È stata messa in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi.

*Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti*

In più punti dell’azienda sono stati affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le misure igieniche individuate dalle Autorità sanitarie (MISE, ISS, OMS) da attuare, e sono stati messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

Sono state individuate specifiche modalità per provvedere alle attività di pulizia e, per quanto necessario, di sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

*Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie*

Successivamente alla mappatura di tutte le mansioni/attività, stimandone il relativo rischio, sono stati definiti disposizioni che prevedendo l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo “chirurgico” ( ove le attività non già prevedano DPI VR tipo FFP2 o FFP3) per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni.

*Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili*

La particolare rilevanza degli aspetti sanitari nella definizione e gestione del rischio di contaminazione da COVID-19, ha reso oltremodo fondamentale il ruolo del Medico Competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

E’ stato messo a punto specifici uno specifico “protocollo sanitario” che affronta le nuove necessità gestionali *ordinarie e straordinarie* legate all’attuale emergenza, in particolare per l’identificazione dei *soggetti suscettibili* e per il reinserimento lavorativo di soggetti dopo assenze dal lavoro per malattia o pregressa infezione da SARS-CoV-2.

# Misure di prevenzione adottate

Nelle tabelle delle pagine seguenti, vengono esaminati i 13 punti del Protocollo, come aggiornato in data 24 aprile 2020 (parti evidenziate in carattere rosso), verificandone l’applicazione/applicabilità alle attività della (*inserire nome fonderia*), con indicazione delle misure specifiche che sono state messe in atto per eliminare/ridurre per quanto possibile il rischio di contagio da coronavirus:

|  |
| --- |
| 1. INFORMAZIONE |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 01 | - L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi. |  |  |  |
| 02 | - In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  |  |  |  |
| 03 | - la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio |  |  |  |
| 04 | - l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) |  |  |  |
| 05 | - l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 06 | - Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea **1**. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni |  |  |  |
| 07 | - Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS **2** |  |  |  |
| 08 | - Per questi casi si fa riferimento al  [Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/DL_23.02.2020_N6.pdf), art. 1, lett. h) e i) |  |  |  |
|  |
| 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.1 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. |
| 8/1 | L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  |  |  |  |
| 8/2 | Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 09 | - Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti |  |  |  |
| 10 | - Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro |  |  |  |
| 11 | - Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera |  |  |  |
| 12 | - Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo  |  |  |  |
| 13 | - Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | - le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive |  |  |  |
| 14/1 | in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.  |  |  |  |
| 14/2 | L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 15 | - l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago |  |  |  |
| 16 | - nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della [circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/Circolare_MinSalute_0005443_22.02.2020.pdf) del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione |  |  |  |
| 17 | - occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi |  |  |  |
| 18 | - l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) |  |  |  |
| 18/1 | nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 19 | - è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani |  |  |  |
| 20 | - l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani |  |  |  |
| 21 | - è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone |  |  |  |
| 21/1 | I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 22 | - l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: |  |  |  |
| 22a | a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. |  |  |  |
| 22b | b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria |  |  |  |
| 22c | c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS ([Guide to Local Production: WHO recommended Handrub Formulations](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/Guide%20to%20Local%20Production%20of%20WHO-recommended%20Handrub%20Formulations.pdf)) |  |  |  |
| 23 | - qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. |  |  |  |
| 23/1 | - nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) |  |  |  |

|  |
| --- |
| **7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 24 | - l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. |  |  |  |
| 25 | - occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. |  |  |  |
| 26 | - occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| In riferimento al [DPCM 11 marzo 2020, punto 7](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/DPCM_11.03.2020.pdf), limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: |
| 27 | - disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza |  |  |  |
| 28 | - Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi |  |  |  |
| 29 | - assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili |  |  |  |
| 30 | - utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione |  |  |  |
|  |  |  |
| 31 | nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti |  |  |  |
| 32 | - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause) |  |  |  |
| E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  |  |  |  |
| Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  |  |  |  |
| È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette |  |  |  |

|  |
| --- |
| **9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 33 | - Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) |  |  |  |
| 34 | - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni |  |  |  |

|  |
| --- |
| **10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 35 | - Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali |  |  |  |
| 36 | - non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali |  |  |  |
| 37 | - sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work |  |  |  |
| 38 | - Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) |  |  |  |

|  |
| --- |
| **11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 39 | - nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | - l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria |  |  |  |
| 40/1 | Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica |  |  |  |

|  |
| --- |
| 12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 41 | -La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) |  |  |  |
| 42 | - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia |  |  |  |
| 43 | - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio |  |  |  |
| 44 | - nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. |  |  |  |
| 45 | - Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie |  |  |  |
| 45/1 | Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45/2 | Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19 |  |  |  |
| E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. |  |  |  |
| Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), ~~-~~ anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE** |
| **N.** | **Descrizione Protocollo** | **A** | **NA** | **Descrizione misura adottata** |
| 46 | - È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. |  |  |  |
| 46/1 | Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali |  |  |  |
| 46/2 | Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Conclusioni

Il Presente Documento Integra il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’Art. 17 del D.Lgs. 81/2008 in relazione al rischio COVID-19, esso è valido fino a quando non siano variate attività/mansioni dell’Azienda o apportate modifiche alle disposizioni applicate, ovvero a seguito di ulteriori interventi normativi o fino a quando cesserà l’attuale emergenza; successivamente non verrà più aggiornato.

## Allegati

Elenco Procedure/istruzioni/Disposizioni aziendali

## Documenti di Riferimento

- [Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/Confronto%20Testi%20Protocollo%2024.04.2020.pdf) – confronto fra prima versione e revisione del 24 aprile 2020 (a cura di Assofond)

- INAIL: Documento [Tecnico](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/INAIL%20Documento%20tecnico%20sulla%20possibile%20rimodulazione%20delle%20misure%20di%20contenimento%20del%20contagio%20da%20SARS-CoV-2%20nei%20luoghi%20di%20lavoro%20e%20strategie%20di%20prevenzione.pdf)

- [Circolare n. 15350 del 12 marzo 2020](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/Circolare_Mininterno_15350_12.03.2020.pdf)

[- D.P.C.M. 26 aprile 2020](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/DPCM%20e%20allegato%20del%2026%20aprile%202020.pdf)

[- D.P.C.M. 10 aprile 2020](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/DPCM_10%20aprile%202020.pdf)

- [D.P.C.M 11 marzo 2020](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/DPCM_11.03.2020.pdf)

- [D.P.C.M. 8 marzo 2020](http://public.assofond.it/99%20Tmp/2020Coronavirus/DPCM_8.03.2020.pdf)

|  |  |
| --- | --- |
| Data: |  |

Firme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il Datore di Lavoro |  |  |
| Il RSPP |  |  |
| Il Medico Competente |  |  |
| Il RLS |  |  |

1. Art. 2087 C.C. *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”* [↑](#footnote-ref-1)